



# LA NORMATIVA SUGLI SPRAY OC

Da Gennaio 2012 si possono acquistare, detenere e portare tutti gli spray OC aventi le caratteristiche indicate dal DM n.103/2011.

## Quaderni di aggiornamento professionale n.1



# La normativa sugli spray OC

Nel Luglio 2009 il c.d. "pacchetto sicurezza" regolava il porto degli spray OC, la normativa di riferimento era la seguente:

L. 15.7.2009 n.94

Art. 3 comma 32

Il Ministro dell'Interno con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'art. 2, terzo comma, della Legge 18 aprile 1975 n.110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

L'art. 3 comma 32 della Legge 94/2009 non è stato applicato fino a Maggio 2011 quando sono state definite le caratteristiche tecniche degli spray OC con il Decreto Ministeriale 12.5.2011 n.109 che recita:

D.M. 12 maggio 2011, n. 103

*Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2011, n. 157.*

**Art. 1**

1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
- c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
- e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

**Art. 2**

1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

- a) denominazione legale o merceologica del prodotto;



b) divieto di vendita ai minori degli anni 16.

2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:

a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;

b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;

c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a un'aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;

d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo X e l'avvertenza «irritante».

2. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

3. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.

### Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti.

*Da Gennaio 2012 si possono quindi, detenere e portare tutti gli spray OC aventi le caratteristiche indicate all'art. 1 comma 1 del DM n.103/2012.*

La nuova normativa non fa al momento distinzioni fra spray OC per detenzione da parte di civili o da parte delle forze di polizia nazionali o locali e quindi si ritengono utili alcune considerazioni:

1. devono contenere una miscela non superiore a 20 ml; a parte il fatto che non è ben chiaro cosa si possa fare per esempio con una bomboletta da 40 ml. che non si possa fare con una da 20 ml. c'è da tener presente che le bombolette più diffuse fra le dotazioni delle Polizie Locali sono quelle dell'Hoernecke che equipaggiano il modello RSG4 con una quantità di miscela pari a 30 ml. e quindi superiore all'attuale limite di 20 ml;

2. devono contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento; la percentuale di OC del 10% è quasi uno standard in tutto il mondo, oltre il 10% pare che si possano produrre ustioni senza peraltro aumentare il "potere d'arresto", da questo punto di vista le dotazioni più diffuse fra le Polizie Locali italiane dovrebbero essere a posto in quanto gli spray balistici che utilizzano OC naturale hanno una concentrazione di oleoresin capsicum disciolto del 10%;

3. la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici; obiettivamente una norma giusta;

4. essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale; anche questa norma è corretta e anche in questo caso le dotazioni attuali sono conformi alla nuova norma;

5. avere una gittata utile non superiore a tre metri; rispetta probabilmente la logica che se uno spruzza oltre i 3 mt. non si sta difendendo, come tante cose può essere condivisibile o meno, certo è che sempre il modello RSG4 ha un getto balistico di gittata 5-6metri;



Resta a nostro avviso una zona d'ombra nella parte in cui la normativa cita più volte la capacità che questi spray hanno di nebulizzare, senza far mai alcun riferimento a quegli strumenti che non nebulizzano ma hanno un getto balistico.

Nel complesso l'operatore di Polizia Locale, che per ragioni di servizio si trovasse ad avere a che fare con persona in possesso di uno spray per autodifesa, ha ora gli strumenti necessari per valutare se la bomboletta sia legalmente detenuta o meno.

Qualora questa non rispondesse ai criteri enunciati dall'art.1 comma 1° del D.M. 12 maggio 2011, n. 103, si ritiene che la condotta integri la fattispecie contravvenzionale del porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, sanzionata dal secondo comma dell'art. 4 della Legge n. 110/75, nelle more dei primi mesi dell'applicazione del nuovo Decreto è comunque consigliabile rapportarsi con la Magistratura per l'individuazione delle ipotesi di reato.

Peraltro, in riferimento al paragrafo precedente, si segnala che con sentenza n. 3116 depositata il 25 gennaio 2012 la Corte di Cassazione si esprime sulla liceità della detenzione in luogo pubblico delle bombolette di spray al peperoncino in particolare dopo l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 103 del 12 maggio 2011.

Da ultimo c'è da dire che da subito i produttori e i distributori di spray OC si sono adeguati alla nuova normativa togliendo dal mercato le bombolette non più conformi.

Trieste, 10 marzo 2012

